

POLIZZA RCT  
PRODOTTO "MEDICO OSPEDALIERO DIPENDENTE – ESCLUSIVA GARANZIA PER RIVALSA COLPA  
GRAVE DA PARTE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE" – 01/2019

**DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Medico ospedaliero dipendente di struttura ospedaliera pubblica.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ La responsabilità dell'assicurato in conseguenza di eventi addebitabili alla sua colpa grave che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali o comunque danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento dell'attività Istituzionale / Professionale, compresa l'attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti:
  - Dall'azione di rivalsa tentata dall'impresa di assicurazioni dell'Azienda ospedaliera pubblica
  - Dall'azione di rivalsa tentata direttamente dall'Azienda ospedaliera pubblica di appartenenza e/o dalla pubblica amministrazione

E' altresì possibile attivare ulteriori garanzie opzionali quali:

- ✓ Garanzia Postuma illimitata
- ✓ Retroattività temporale illimitata
- ✓ Interventi eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Qualsiasi professione / specializzazione medica che non abbia un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato con il Servizio Sanitario Nazionale.
- ✗ Non sono considerati terzi e pertanto non sono coperti dall'assicurazione
  - ✓ Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
  - ✓ I collaboratori che si avvalgono delle prestazioni dell'assicurato
- ✗ svolgimento di attività non previste dall'ordinamento professionale
- ✗ Responsabilità in relazione a fatti commessi quando l'assicurato si trovi sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale



### Ci sono limiti di copertura?

- ! In caso di responsabilità solidale
- ! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio
- ! La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto massimale).



### **Dove vale la copertura?**

- ✓ L'assicurazione vale in Italia ed occasionalmente in qualsiasi altro paese d'Europa



### **Che obblighi ho?**

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo.
- ! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi.



### **Quando e come devo pagare?**

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

- ✓ La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se non vengono pagati i premi delle rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento
- ✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia per la prima volta durante il periodo di validità del contratto ed inerenti a comportamenti gravemente colposi posti in essere non oltre 10 anni antecedenti la data di effetto della polizza.
- ✓ L'assicurazione vale anche per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal paziente per i casi di cessazione dell'attività professionale e di cancellazione dall'Albo



### **Come posso disdire la polizza?**

- ✓ E' possibile disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviare alla Compagnia o all'agenzia presso la quale è appoggiata la polizza, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione